

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
“EMMAUS Catanzaro ODV”

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'associazione denominata ***“EMMAUS Catanzaro”***, con sede a Catanzaro via Vincenzo D'Amato snc volge la propria attività ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017(codice del terzo settore)

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione “EMMAUS Catanzaro” fa parte di Emmaus Italia; aderisce al Manifesto universale ed agli statuti di Emmaus Internazionale.

ART. 2 - SCOPI e OGGETTO

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'associazione, avendo come oggetto di praticare la giustizia e la solidarietà sociale a livello locale e mondiale, ha i seguenti scopi :

- sostegno morale e materiale degli individui e delle famiglie in difficoltà ;
- protezione dei diritti umani e civili;
- promozione dell'incontro, la discussione ed il dialogo tra culture e religioni diverse ;
- * recupero, selezione e valorizzazione di ogni materiale usato riciclabile;
- * apertura di Comunità di accoglienza secondo lo spirito e l'esempio dell'Abbé Pierre, *così come opera il Movimento Emmaus Internazionale da lui fondato.*
- interventi presso l'opinione pubblica e le istituzioni, per la difesa dei diritti delle persone più svantaggiate.

Per la realizzazione di queste attività l'Associazione si appoggia sulla collaborazione di volontari.

Le attività indicate nei paragrafi precedenti sono effettuate principalmente dall'Associazione con la collaborazione dei Soci. Le attività dei Soci non possono essere in alcun modo remunerate. Sarà possibile solo un rimborso di spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, nei limiti fissati dall'Assemblea Generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento da :

- 1) quote associative dei propri Soci e da altre donazioni ;
- 2) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- 3) eventuali contributi Statali, di organizzazioni o istituzioni pubbliche o da organizzazioni internazionali ;
- 4) lasciti di privati;
- 5) ricavi patrimoniali;
- 6) offerte di privati o altri;
- 7) beni mobiliari o immobiliari ricevuti dall'Associazione a qualsiasi titolo.

E' vietato distribuire, anche indirettamente, benefici o eccedenze di qualsiasi tipo durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta dell'assemblea, perché ogni socio possa prenderne visione.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo con delibera motivata e comunicata entro 60 giorni al richiedente il quale può far ricorso entro 60 giorni all'Assemblea dei soci che decide nella prima seduta utile; le eventuali reiezioni *devono* essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea in seguito ad un comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- 1) a osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) a tenere una buona condotta nei confronti dell'associazione;
- 3) a prestare il proprio lavoro all'associazione a titolo personale, spontaneo, libero e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto:

- 1) di partecipare alle attività dell'Associazione;
- 2) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) di esaminare tutti gli atti approvati e tutti i documenti relativi alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia e tutti i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto ad assumere gli incarichi Statutari.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- 4) il Segretario.
- 5) il Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto ai rimborsi previsti per gli associati all'art. 2 del presente statuto.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta di tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

(Ogni socio ha un voto in assemblea e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.)

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno, e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il Rendiconto consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera l'esclusione dei soci;
5. delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
6. delibera lo *scioglimento dell'associazione*;
7. delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
8. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate, di norma, mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le convocazioni delle Assemblee, come delle altre riunioni associative, possono anche essere fatte tramite e-mail.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, e per la deliberazione riguardante lo

scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere dell'assemblea devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

I membri rimangono in carica *tre anni*.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) seguire l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il Rendiconto preventivo e consuntivo;
- 1) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- 2) provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Tutte le cariche conferite, per elezione, dal Consiglio Direttivo hanno la durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, una volta il mese. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate, di norma, mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali d'ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare..

—

ART. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 13 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Λ=Λ

Catanzaro, 08/10/2020

Associazione
Emmaus

Risposta via Pec

OGGETTO: Registrazione nuovo Statuto Associazione.

Facendo seguito alla richiesta, giusto protocollo n. 42961 del 05/10/2020, si comunica che, secondo le disposizioni straordinarie di cui al DPCM 9/03/2020, questo ufficio ha provveduto alla registrazione dell'atto di cui in oggetto come di seguito specificati gli estremi di registrazione:

registrazione n. 1710, serie 3[^] in data 08/10/2020.

Si resta in attesa, una volta terminato il periodo di emergenza, di ricevere gli originali in ufficio.

Cordiali saluti.

f.to IL FUNZIONARIO
ANNA PLASTINO